



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2008 del 1996, proposto da:
Covallero Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Berto, con domicilio
eletto presso Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205;

contro

Comune di Vicenza - (Vi), rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Tirapelle,
Loretta Checchinato, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Vicentin Caterina, rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Schenato, con
domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;

***per l'annullamento del provvedimento in data 30 aprile 1996 (n° 539 del
registro delle ordinanze) con cui il sindaco del comune di vicenza ha
ordinato la demolizione di opere abusive e del p.r.g. del comune di vicenza
nella parte in cui sottopone la zona in cui sono ubicate tali opere a vincolo
cimiteriale;***

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza - (Vi);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/07/2009 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il provvedimento sindacale impugnato è stato ordinato al ricorrente di demolire le seguenti opere abusive:

accessorio ad uso cantina di metri quadrati 22,58;

accessorio adibito a centrale termica di metri quadrati 10,52.

La motivazione dell'ordinanza sindacale fa riferimento alle seguenti circostanze:

il manufatto ad uso cantina è stato eseguito in assenza di concessione edilizia;

il manufatto ad uso centrale termica è stato eseguito in totale difformità dal progetto assentito, essendo stato oggetto di demolizione, ricostruzione e sopraelevazione.

DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta eccesso di potere per erroneità dei presupposti.

Egli lamenta in particolare che non ha demolito e ricostruito gli accessori, ma ha provveduto alla sostituzione delle pareti con il metodo “cuci e scuci” e cioè demolendo un piccolo tratto di muro e ricostruendolo immediatamente e così via.

La doglianza è infondata.

Infatti la sostituzione delle pareti con il metodo “cuci e scuci” comporta proprio la totale demolizione e ricostruzione del manufatto e dunque tale intervento ha ad

oggetto una nuova costruzione e non poteva essere compreso nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata per lavori di manutenzione straordinaria.

2. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 94 della legge regionale n° 61 del 1985.

Egli ritiene che si tratti di interventi edilizi soggetti ad autorizzazione, perché trattasi di pertinenze non autonomamente utilizzabili.

Ne consegue che potrebbe essere applicata la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 94 della legge regionale n° 61 del 1985 e non invece la demolizione.

La doglianza è infondata.

Infatti l'area in cui sono state realizzate le opere abusive ricade nel vincolo cimiteriale.

Il vincolo cimiteriale impone l'inedificabilità assoluta e dunque deve essere ordinata la demolizione delle opere realizzate in area soggetta a vincolo cimiteriale, anche se si tratta di opere pertinenziali.

Sotto tale profilo la sanzione demolitoria è espressamente imposta dall'art. 4 della legge n° 47 del 1985 e dall'art. 91 della legge regionale n° 61 del 1985.

3. Infondata è la doglianza di eccesso di potere per incongruità e illogicità manifesta.

Infatti l'eventuale presenza di altri fabbricati all'interno dell'area soggetta a vincolo cimiteriale non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione.

Quanto alla mancata richiesta, da parte dell'Amministrazione Comunale, di riduzione dell'ampiezza della zona soggetta a vincolo cimiteriale, essa non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, perché è stato fatto riferimento al P.R.G. vigente.

Né può essere censurato il P.R.G. per quanto attiene all'ampiezza dell'area soggetta a vincolo cimiteriale, trattandosi di ampiezza determinata dalla legge.

Il privato può presentare, ai sensi dell'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, un'istanza al Consiglio Comunale di riduzione della zona di rispetto

cimiteriale prima della realizzazione dell'intervento e non invece dopo la realizzazione dello stesso.

Nel caso di specie non solo è mancata l'istanza di riduzione del vincolo, ma è mancata anche l'istanza volta all'ottenimento del titolo edilizio.

4. Infondata è la censura di violazione dell'art. 7 della legge n° 241 del 1990.

L'ordinanza di demolizione è correttamente motivata in relazione ai propri presupposti.

L'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato (così TAR Veneto II n° 2134 del 2009, Consiglio di Stato VI n° 2733 del 2008).

Il ricorrente non ha d'altro canto provato che il provvedimento poteva essere diverso da quello adottato.

In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, rigetta il ricorso di cui in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Italo Franco, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO